

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 10-04-2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 MODIFICA MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid – 19, in materia di vaccinazioni anti SARS – CoV – 2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021, con la quale è stata dichiarata la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 30.04.2021 relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 09.04.2021.

RICHIAMATA inoltre l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Quattro Castella n.14 del 06.03.2021, con la quale veniva disposta la chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e la limitazione al solo transito di tutti gli altri parchi e aree pubbliche non recintate, istituendo inoltre il divieto di sosta delle persone;

EVIDENZIATO che l'Ordinanza del Ministero della Salute summenzionata, individua la Regione Emilia Romagna in zona arancione a partire dal 12.04.2021;

RITENUTO quindi di disporre la proroga dell'Ordinanza del Sindaco summenzionata, per motivi di prevenzione e salute pubblica, eccezion fatta per la fruizione dei parchi e dei giardini pubblici comunali e l'utilizzo delle connesse attrezzature;

PRESO ATTO altresì dei vari provvedimenti succedutisi a livello nazionale e regionale;

VISTO:

l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

ORDINA

la proroga delle limitazioni previste nell' Ordinanza del Sindaco n. 14 del 06.03.2021, **a far data dal 12.04.2021**, fermi e impregiudicati gli ulteriori divieti e gli obblighi recati dai provvedimenti statali e regionali già emanati in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, **eccezion fatta per i divieti relativi alla fruizione dei parchi e dei giardini pubblici comunali e l'utilizzo delle connesse attrezzature**, i quali saranno consentiti nel rigoroso rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di assembramenti,
- obbligo di distanziamento sociale,
- obbligo dell'uso della mascherina nel rispetto della normativa vigente

dal giorno 12.04.2021 fino al 30.04.2021.

DISPONE che

- a) il presente atto sia pubblicato sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- b) la cartellonistica necessaria per rendere nota al pubblico la sopraindicata regolamentazione sia posizionata in loco a cura dell'Amministrazione Comunale;
- c) gli obblighi/divieti di cui sopra siano portati a conoscenza degli utenti della strada mediante l'installazione d'idonea cartellonistica in numero e tipologia congrua alla fattispecie da collocare e rimuovere a cura e sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale;
- d) le forze di polizia ed in particolare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche ed il locale Comando dei Carabinieri verifichino il rispetto della presente ordinanza, cui il presente provvedimento viene trasmesso per il seguito di competenza;

AVVISA che

i trasgressori siano puniti a termini di Legge ed in particolare ai sensi dell'art.650 del C.P. e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, così come previsto dall'art.7 – bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2021 al 27-04-2021

Lì 12-04-2021

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO